



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

(Provincia di Bologna)

DELIBERAZIONE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: **TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017.**

Addì **VENTISETTE MARZO DUEMILADICIASSETTE**, alle ore **20:30** nella sala Consigliare del Municipio.

Con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, è stata convocata la seduta del Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1)	ARGENTIERI SALVATORE	Presente
2)	ZANNI ROBERTO	Presente
3)	VENTURINI ELISA	Presente
4)	RIGHI RENZO	Presente
5)	BUTI CARLO	Presente
6)	FICHI SILVANO	Presente
7)	MEZZINI CARLO	Presente
8)	MAZZA GIANCARLO	Presente
9)	VITALI GIORGIO	Presente
10)	BATTISTINI GIANLUCA	Presente
11)	PICCINELLI GIANMARCO	Presente

Partecipa il **Segretario Generale** **Avv. Massimiliano Mita** di questo Comune che redige il verbale.

Il **Dott. Argentieri Salvatore** in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, designando a scrutatori i consiglieri sigg.:

ZANNI ROBERTO

PICCINELLI GIANMARCO

MEZZINI CARLO.

CC n. 5 del 27/03/2017
APPROVAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il Sindaco illustra le ragioni poste alla base della Deliberazione

Il consigliere Vitali chiede a che punto sia la raccolta differenziata .

Interviene il Sindaco, che ribadisce come la percentuale di differenziata sia al 42%, si dovrà fare un incontro con Cosea per meglio individuare gli Ecopunti,

Il programma indicato dalle normativa è quello di arrivare al 70% entro il 2020.

Un obiettivo difficile da raggiungere per più aspetti.

Interviene il consigliere Vitali, che chiede se non sia il caso di fare una campagna comunicativa e promozionale per educare i cittadini, considerato che in altri territori, si è arrivati anche al 70 e si chiede se sia magari utile guardare anche alle esperienze dei comuni che praticano il "porta a porta". Coinvolgendo magari anche altri aspetti quali quello dell'educazione alla lotta allo spreco come nelle esperienze di Bologna e del professor Segrè.

Replica il Sindaco che per quanto riguarda le campagne educatrice, in collaborazione con Regione e Cosea abbiamo organizzato eventi a scuola e distribuito anche un libro educativo.

Certo si tratta di insistere ,a che se ormai l'educazione in materia c'è , va chiarito che chi non rispetta le norme in materia è davvero "un criminale".

Per quanto riguarda il porta a porta, non siamo contrari, ma vi sono pro e contro, tra l'altro il costo lieviterebbe in zone di montagna come la nostra, in secondo luogo, il porta a porta comporta alcuni svantaggi evidenti legati alla conservazione dell'umido.

Certo, riprende la parola Vitali si tratta solo di fare un esame della questione , non siamo pregiudizialmente a favore o contro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio n. 54 del 21/07/2014 e successive modificazioni, il quale all'articolo 3 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dall'autorità competente;

Richiamato l'atto di Consiglio locale di Bologna concernente i piani finanziari 2017, nonché l'atto del Consiglio d'Ambito dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) relativo all'approvazione dei Piani Finanziari per l'anno 2017;

Visto il Piano Finanziario che integra il piano approvato da ATERSIR aggiungendo le voci di costo non considerate e la relazione di accompagnamento predisposti dal soggetto gestore (Cosea Ambiente spa);

Visto la delibera di C.C. n.6 del 27/03/2017 "Approvazione del piano economico finanziario (PEF) e relazione d'accompagnamento tassa rifiuti (TARI) Anno 2017;

DATO ATTO CHE:

- Il comma 652 della Legge 27/12/2013 n.147 prevede che la tariffa sia commisurata, tenendo conto dei criteri determinati nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibili accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
- la tariffa è calcolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- occorre procedere alla copertura integrale dei costi relativi al servizio rifiuti mediante applicazione di una tariffa unica;
- occorre definire gli indici da utilizzare ai fini dell'articolazione tariffaria, graduando, in coerenza con quanto previsto dal DPR 158/99 i coefficienti;
- la ripartizione dei costi fra utenze non domestiche e domestiche è stata effettuata sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati attraverso la scelta dei coefficienti;

VISTO:

lo studio prodotto dalla Ditta GFambiente srl, appositamente incaricata, che ha fornito per l'anno 2014 una relazione tecnica di studio delle migliori tariffe applicabili sulla base dell'elaborazione dei dati della banca dati tributi del Comune, del piano economico finanziario, delle agevolazioni e delle riduzioni ammissibili, valutando indici parametrici per la determinazione della quota utenze domestiche e non domestiche, e dei coefficienti applicati in sede di elaborazione delle tariffe scelti sulla base dei dettami normativi in riferimento alle utenze attive ed alle caratteristiche specifiche del territorio;

RICORDATO che gli enti nella determinazione delle tariffe hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

TENUTO CONTO:

che il rapporto tra la superficie imponibile delle utenze domestiche e non, presunta per l'anno 2017 non origina scostamenti rilevanti e che la ripartizione dei costi tra le macrocategorie non evidenzia modifiche sostanziali;

RITENUTO

Quindi di confermare lo studio prodotto per l'anno 2014;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 18 del 27/04/2016 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2016 determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si confermano anche per l'anno 2017;

Vista la delibera di Gc n. 20 del 10/02/2017 concernente " Tariffe per l'applicazione del tributo sui rifiuti (Tari) anno 2017 – atto di indirizzo", e preso atto che successivamente Atersir ha deliberato in merito al PEF;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come analiticamente illustrata nel documento unico di programmazione;

Visto lo schema di bilancio di previsione approvato con deliberazione della Giunta C. n. 26 del 10/02/2017;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il

2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'art. 174 del d.Lgs. N. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto la Legge di bilancio 2017 datata 11/12/2016 n. 232 pubblicata su G.U. 297 del 21/12/2016 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019” con cui al comma 454 dell'art. 1 viene prorogato il termine per il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 al 28/02/2017;

Richiamato altresì l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato

prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Richiamato l'articolo 13, comma 13 bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che definisce le modalità e i tempi di trasmissione di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile e di conformità sulla proposta di deliberazione in oggetto, che si allegano;

Con i seguenti voti espressi palesemente: **presenti componenti Consiglio n.10; votanti n.10, astenuti nessuno; favorevoli n.10, contrari nessuno;**

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 3 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

2) di quantificare in €. 336200,70 Il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) di dare atto che viene confermato il tributo provinciale ambientale indicato dalla Città Metropolitana di Bologna (Dlgs 152/2006 e L. 296/206);

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

5) Ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000, con separata successiva votazione, svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il seguente esito: **presenti 10 – favorevoli 10 – contrari nessuno – astenuti nessuno, la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. SALVATORE ARGENTIERI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AVV. MASSIMILIANO MITA

Il SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi

dal 22/04/2017 al 07/05/2017

La presente deliberazione è copia conforme conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. MASSIMILIANO MITA

La deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/03/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/200;

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. MASSIMILIANO MITA



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

Provincia di Bologna

Allegato alla proposta di deliberazione n. 5 del 22/03/2017

C.C.

Deliberazione n. 5 del 27/03/2017

OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si attesta che il provvedimento, **comportando effetti diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, **necessita** di parere contabile ; si esprime, pertanto, parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa proposta, nella formulazione presentata.

Castel d'Aiano, li 22/03/2017

Il Responsabile di P.O.

(F.to Ronchetti Giuliana)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla suesposta proposta di deliberazione ed agli specifici elementi utili relativi all'istruttoria tecnica che precede, si esprime, in ordine alla regolarità contabile della stessa :

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Con le seguenti motivazioni:

Castel d'Aiano, li 27/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(F.to Ronchetti Giuliana)

PARERE DI CONFORMITA'

(ex Art. 4 - 3° comma - Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Castel d'Aiano)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, si esprime **parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa** alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Castel d'Aiano, li _____

Il Segretario Generale

F.to Avv. Mita Massimiliano

ALLEGATO A
CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

2017

Categoria TARI	ips	iqs	tariffa applicabile €/mq* anno
D01. Abitazioni 1 componente familiare	0,61	0,7	0,92338
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	1,07	0,7	1,61591
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	1,22	0,7	1,84676
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	1,33	0,7	2,00065
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	1,53	0,7	2,30845
D06. Abitazioni 6 componenti familiari	1,63	0,7	2,46234

ALLEGATO B

2017

Categoria TARI	ips	iqs	Tariffa applicabile €/mq*anno
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,33	1,2	0,84424
N02. Campeggi, distributori carburanti	0,68	1,2	1,76760
N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,39	1,2	1,00252
N04. Esposizioni, autosaloni	0,34	1,2	0,87061
N05. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione	1,09	1,2	2,82289
N06. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione	0,82	1,2	2,11058
N07. Case di cura e riposo	0,97	1,2	2,50631
N08. Uffici, agenzie, studi professionali	1,02	1,2	2,63822
N09. Banche ed istituti di credito	1,02	1,2	2,63822
N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,89	1,2	2,29525
N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,09	1,2	2,82289
N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,73	1,2	1,89952
N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,94	1,2	2,42716
N14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,48	1,2	1,23996
N15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,61	1,2	1,58293
N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione	2,47	0,8	4,25633
N17. Bar, caffè, pasticceria	1,86	0,8	3,20104
N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,8	1,2	4,64327
N19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,57	1,2	4,06286
N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,18	1,2	15,98762
N21. Discoteche, night club, sale scommesse	1,06	1,2	2,74375

